



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Marco Ferraro	Primo Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario (relatore)
dott. Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 4 dicembre 2024 ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

##### **sulla richiesta di parere del comune di Guardamiglio (LO)**

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Guardamiglio n. 39 del 10 ottobre 2024, avente a oggetto "*Approvazione della documentazione per entrare nella "Comunità Solare - Società Cooperativa - Impresa Sociale - ETS"*", trasmessa alla Sezione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e assunta al protocollo generale C.d.c. n. 20897 del 15 ottobre 2024 e al protocollo pareri TUSP n. 15/2024;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Guardamiglio n. 50 del 29 novembre 2024, avente a oggetto *“Approvazione della documentazione per entrare nella "Comunità Solare - Società Cooperativa - Impresa Sociale - ETS” a seguito di osservazioni”*, trasmessa alla Sezione a integrazione della delibera n. 39/2024 e acquisita al prot. Cdc n. 23249 del 3 dicembre 2024;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge (SC\_LOM - 22883 - Interno - 19/11/2024);

VISTA l’ordinanza n. 265 del 19.11.2024, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell’odierna adunanza;

UDITA la relatrice, dott.ssa Iole Genua;

### **PREMESSO**

1. Con nota del 15 ottobre 2024 (SC\_LOM - 20897 - 15.10. 2024) il Comune di Guardamiglio ha presentato alla Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 39 del 10 ottobre 2024 (*“Approvazione della documentazione per entrare nella "Comunità Solare - Società Cooperativa - Impresa Sociale - ETS”*) con relativi allegati. Successivamente, in data 3 dicembre 2024 il Comune ha trasmesso l’ulteriore delibera n. 50 del 29 novembre 2024, attraverso la quale il consiglio comunale ha provveduto all’approvazione *ex novo* di taluni fondamentali allegati nei quali può essere rinvenuta la motivazione analitica dell’operazione di acquisto della partecipazione.

In omaggio a esigenze di economia dei mezzi giuridici e nel rispetto del principio del risultato, la Sezione ritiene pertanto di dover procedere alla trattazione unitaria delle due deliberazioni in rapporto di collegamento procedimentale; nondimeno osserva che il Comune avrebbe dovuto procedere con l’adozione dell’atto deliberativo solo una volta acquisiti in maniera compiuta ed esaustiva tutti gli elementi indispensabili a consentire all’organo di indirizzo politico una valutazione effettivamente consapevole, elementi che, non a caso, l’art. 5 TUSP invita a ponderare attraverso l’imposizione di un obbligo di motivazione analitica.

2. Ancora in premessa, occorre considerare che la disciplina eurounitaria delle comunità energetiche rinnovabili si rinviene nell’art. 22 della Direttiva UE n. 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 in materia di promozione e l’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Tale direttiva è stata

attuata, nell'ordinamento interno, dal decreto legislativo 8.11.2021, n. 199 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*), il cui art. 31 (*Comunità energetiche rinnovabili*), al comma 1, prevede che *“i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti: a ) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; b ) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione”*. Le comunità energetiche sono quindi composte da soggetti plurimi che, in qualità di produttori e/o consumatori, possono unirsi, anche attraverso enti aggregatori, per produrre e condividere l'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività che spaziano dalla generazione, distribuzione, consumo, vendita e conservazione dell'energia rinnovabile il cui obiettivo finale è quello di fornire, alla comunità e all'area locale in cui la CER opera, benefici di tipo economico, sociale e ambientale.

### CONSIDERATO

1. Secondo la giurisprudenza contabile, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo, avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per altri profili una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di legittimità il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'ente, il parametro concernente la compatibilità alla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato e quello concernente il rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP; costituiscono, invece, parametri concernenti la verifica di una sana gestione finanziaria quelli relativi alla convenienza

economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il rispetto di detti indici deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione la quale intenda costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

L'art. 5, comma 3, richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Nel caso in esame, l'operazione deliberata dal Comune di Guardamiglio prevede, a fronte del conferimento di euro 100,00, l'acquisto di partecipazioni (più precisamente n. 4 azioni, ognuna del valore nominale di euro 25,00, in base all'art. 14 dello statuto societario) nella Comunità Solare - Società Cooperativa - Impresa Sociale - ETS, già costituita tra tredici soci-persone fisiche in data 2 luglio 2024.

La delibera consiliare n. 39/2024 dispone, infatti, *“di iniziare l'iter necessario per consentire al Comune di entrare nella Società come socio consumatore, conferendovi euro 100,00 e, conseguentemente, di approvare (...) la preliminare relazione analitica di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 d.lgs. n. 175/2016 (...), lo schema di atto deliberativo del Consiglio Comunale, al fine di consentire al Comune di diventare socio*

della Società, (...), l'avviso pubblico, al fine di consentire la consultazione pubblica"; dispone, inoltre, di procedere alla consultazione pubblica sull'operazione deliberata, di dare mandato al Responsabile Area Governo del Territorio per la predisposizione degli atti attuativi, e di trasmettere l'atto deliberativo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. In via preliminare si rileva che i punti motivazionali corrispondenti al paradigma stabilito dall'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 sono contenuti non già nelle due deliberazioni consiliari in esame, bensì nelle relazioni analitiche approvate quali allegati agli atti deliberativi. Tanto premesso, si procede, di seguito, all'analisi del provvedimento e dei relativi allegati secondo i richiamati parametri di controllo:

**A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.**

a.1) Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società cooperativa figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, TUSP).

a.2) Quanto al rispetto del vincolo finalistico - inteso come vincolo di scopo pubblico e vincolo di attività che la legge pone rispetto alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria (cfr. Corte cost., sentenza n. 86/2022) - la meritevolezza degli obiettivi perseguiti dalle comunità energetiche rinnovabili risulta espressamente riconosciuta dall'art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale prevede che *"sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente (...) la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

Ciò rilevato, è tuttavia importante evidenziare che nell'esercizio della funzione di controllo delineata dall'art. 5 TUSP, deve essere oggetto di verifica, oltre alla scelta dell'Ente di partecipare ad una comunità energetica rinnovabile, anche la decisione di conseguire detta finalità, pur espressamente ammessa dalla legge, attraverso un modulo organizzativo di tipo societario. Come già affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie analoghe, *"non può (...) ritenersi aprioristicamente adeguata, da parte dell'amministrazione comunale interessata, la scelta della creazione di un nuovo ulteriore organismo a partecipazione pubblica per il solo fatto che le finalità in astratto perseguite - in particolare, risparmio ed efficientamento energetico - siano*

*meritevoli di attenzione*” (Sez. reg. contr. Marche, deliberazione n. 120/2024/PASP). Il punto di contatto tra la disciplina concernente la creazione di comunità energetiche rinnovabili e quella generale contenuta nel d.lgs. n. 175/2016 risiede, infatti, secondo la giurisprudenza contabile, nel valutare *“se il modulo organizzativo societario sia il modello strettamente necessario per la comunità energetica rinnovabile, anche in ragione del principio di neutralità alla “forma”, coniato dalla legislazione europea e replicato in quella nazionale”* (ex multis, Sez. reg. contr. Toscana, n. 77/2023/PASP; Sez. reg. contr. Campania, n. 100 e n. 118/2024/PASP).

Alla luce del principio di libertà delle forme che ispira la legislazione europea e nazionale in materia di comunità energetiche, nonché dell’assenza di disposizioni che impongano non soltanto l’ingresso del Comune in un organismo terzo ma anche l’utilizzo a tal fine della forma societaria, o che esonerino la pubblica amministrazione dall’onere motivazionale rafforzato di cui all’art. 5 TUSP, la decisione del Comune deve essere supportata da un puntuale scrutinio in ordine alla stretta necessità del ricorso al modulo societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, che evidenzia, altresì, le ragioni sottese alla scelta di tale strumento organizzativo, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Al riguardo, la giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione regionale di controllo, ha in più occasioni affermato che, in linea generale, l’elemento della *“necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali”* contenuto nel paradigma dell’art. 5, coincide con l’infungibilità dello specifico strumento di tipo societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 202/2024/PASP). Proprio con riguardo alla scelta di taluni comuni di costituire comunità energetiche rinnovabili in forma societaria, la giurisprudenza ha sottolineato che l’esito delle valutazioni dell’ente pubblico in ordine alla stretta necessità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della finalità perseguita dall’istituzione deve puntualmente confluire nella motivazione analitica richiesta dall’art. 5, comma 1, T.U.S.P. (Sez. reg. contr. Campania, n. 100 e n. 118/2024/PASP; Sez. reg. contr. Marche, n. 120/2024/PASP). Anche la Corte costituzionale ha chiarito che gli interventi del legislatore in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, e da ultimo il d.lgs. n. 175 del 2016, mirano *“a contrastare l’aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti”* (Corte cost., sentenza n. 86/2022). E proprio nell’ottica di *“razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”* che ispira il testo unico (art. 1, comma 2, T.U.S.P.) si colloca il controllo che la Corte dei conti è chiamata a svolgere

sull'assolvimento dell'onere di motivazione della necessità, ragionevolezza e convenienza economica dell'utilizzo dello strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso in esame, con riguardo alla giustificazione dell'esigenza di partecipare a un ente terzo, il provvedimento afferma, con espressioni generiche, che l'acquisto della partecipazione è funzionale al perseguimento degli obiettivi e delle *"finalità dell'Amministrazione comunale in materia di promozione dell'utilizzo delle fonti di energie rinnovabile, di efficientamento energetico, di sostenibilità ambientale ed energetica e di riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti"*, che la società è *"uno strumento efficace e funzionale agli obiettivi e alle finalità dell'Amministrazione Comunale"* e che *"la Società è da considerarsi come necessaria per il Comune se vuole perseguire le finalità istituzionali che sono tipiche di qualsiasi comunità energetica rinnovabile"* (cfr. relazione contenente la motivazione analitica). Non sembra, pertanto, adeguatamente argomentata la stretta necessità di aderire a un organismo collettivo ai fini della realizzazione degli obiettivi istituzionali dichiarati. Ciò anche in ragione dei contenuti della *"Valutazione e confronto delle possibilità offerte al Comune di Guardamiglio per aderire, promuovere o costituire CER e CACER, convenienze economiche, costi e interesse pubblico"*, allegata alla delibera consiliare del 29 novembre 2024, che, nel citare il Vademecum ANCI per i Comuni (*"Autoconsumo individuale a distanza e comunità di energia rinnovabile"*, pubblicato nell'aprile 2024), rappresenta – tra le alternative possibili – anche quella di promozione delle CER da parte dei comuni, senza che questi debbano tuttavia necessariamente farne parte.

Con riferimento alla scelta tra le diverse opzioni organizzative concesse dall'ordinamento, va osservato che le premesse della delibera consiliare n. 39/2024 danno atto di *"un'attenta valutazione"* condotta dal Comune *"con il supporto dello studio professionale di architettura Società Area Architecture i.b. s.r.l."* in ordine alle forme giuridiche e alle modalità di gestione di una configurazione di autoconsumo, all'esito della quale lo stesso avrebbe individuato l'adesione alla cooperativa *"come forma più efficace ed efficiente"*, senza tuttavia dar conto delle comparazioni compiute in tale sede tra le possibili opzioni organizzative. Solo la successiva delibera consiliare n. 50/2024 risulta aver approvato un documento effettivamente contenente un'analisi comparativa tra modelli organizzativi (denominato *"Valutazione e confronto delle possibilità offerte al Comune di Guardamiglio per aderire, promuovere o costituire CER e CACER, convenienze economiche, costi e interesse pubblico"*), elaborato da uno studio professionale in data 25.11.2024. Tale documento, richiamando anche i contenuti del citato

*vademecum* proposto dall'ANCI in materia di autoconsumo dell'energia rinnovabile, rappresenta i differenti ruoli che le amministrazioni comunali possono svolgere nella promozione o facilitazione delle forme di autoconsumo, nonché le forme di partecipazione dei comuni stessi nelle configurazioni di autoconsumo. Tra i contenuti del documento in parola si rinviene, invero, una rappresentazione delle forme giuridiche utilizzabili per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, e delle relative implicazioni, in termini di onerosità della partecipazione, rischi per la sfera patrimoniale del socio, snellezza delle procedure di recesso dall'organismo partecipato. Anche la nuova versione della relazione analitica, approvata dalla delibera consiliare n. 50/2024, contiene una pur sintetica argomentazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il Comune a ritenere preferibile la forma giuridica della cooperativa a mutualità prevalente.

**B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".**

b.1) Con riguardo al parametro della sostenibilità finanziaria, le Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG hanno affermato che *"il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*.

La sostenibilità finanziaria oggettiva, dunque, si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio *iter* istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito business plan o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, la deliberazione consiliare in esame risulta supportata da un *business plan* (allegato D alla deliberazione stessa) che espone le previsioni economico-finanziarie correlate allo sviluppo del progetto di promozione



dell'autoconsumo condiviso di energia da fonti rinnovabili sotteso alla creazione della società entro il 2027; il *business plan* illustra il piano degli investimenti da realizzarsi nel periodo 2024-2027, i costi di gestione, i ricavi potenzialmente generabili e distribuibili.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, la relazione allegata alla deliberazione consiliare, rappresenta che il rischio finanziario sarebbe limitato alla perdita del conferimento versato.

b.2) Con riferimento alla motivazione circa la convenienza economica della scelta gestionale, questa Sezione ha avuto occasione di affermare che essa, seppur in termini sintetici, *“deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (...)”*. *Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la “convenienza economica” deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l'Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (...) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la “convenienza economica” deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell'erogazione del servizio”* (Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

Nel caso in esame, deve essere verificato il compimento anche del secondo passaggio logico sopra richiamato, atteso che lo statuto societario (art. 4 - Oggetto sociale) annovera, tra le attività che la società è autorizzata a compiere, anche la produzione di servizi, quali quelli di *“gestire impianti di produzione di energia rinnovabile”* (lett. e), *“fornire qualsiasi servizio energetico”* (lett. k), *“fornire servizi legati alla domotica”* (lett. n), *“fornire servizi legati alla mobilità sostenibile”* (lett. o); *“fornire servizi di ricarica di veicoli elettrici”* (lett. p), *“fornire servizi per ridurre la povertà energetica”* (lett. q).

b.2.1) Ora, la relazione allegata agli atti deliberativi, a pag. 3, afferma che gli obiettivi perseguiti dal Comune non potrebbero giammai essere conseguiti mediante una gestione diretta, per la quale l'ente *“non possiederebbe le relative competenze, anche umane, ma solo partecipando alla Società e collaborando con le altre realtà che la compongono”*. Per quanto riguarda la convenienza economica dell'opzione organizzativa prescelta, come già rilevato, solo la delibera consiliare n. 50 del 29 novembre 2024 si poggia su una valutazione comparativa tra alternative modalità di gestione congiunta dell'attività (associazione, consorzio, ente del terzo settore), mentre la relazione allegata alla prima deliberazione consiliare appare sovrapponibile a quella contenuta in analoga relazione sottoposta a questa Sezione da altro Comune in vista della

costituzione di una comunità energetica rinnovabile in forma societaria, oggetto del parere negativo n. 202/2024/PASP reso da questa Sezione.

b.3) Occorre rilevare, peraltro, che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'Ente, al fine di giustificare la convenienza economica della propria scelta di diventare socio, deve avere riguardo anche ai parametri indicati dall'art. 20 TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni, onde verificare che già in fase costitutiva o di acquisto della quota non risulti integrata alcuna delle condizioni che il comma 2 della medesima disposizione pone a presupposto dell'adozione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione della società interessata (Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazioni n. 161/2022/PAR e n. 202/2024/PASP).

Da tale prospettiva, e in particolare avuto riguardo al parametro individuato dall'art. 20, comma 2, lett. b) - concernente le *"società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"* - si osserva che nell'esposizione dei costi fissi di gestione relativi al periodo 2024-2027 contenuta nel *business plan* allegato alla delibera consiliare n. 39 del 10 ottobre 2024, è prevista, in corrispondenza della voce *"costi personale struttura"* la presenza di n. *"1,5 persone dal '26"*. La medesima versione del *business plan*, nel paragrafo *"Lavoro e governance della Cooperativa"* a pag. 12, espone che *"da ottobre 2024 è indispensabile prevedere l'equivalente di una risorsa a tempo pieno (un quadro tecnico-amministrativo)"*. Nella più aggiornata versione di *business plan* approvata dal consiglio comunale il 29 novembre 2024, invece, risultano esposti tra i costi fissi quelli per *"3 risorse a tempo parziale"*.

Quanto alla consistenza dell'organo amministrativo, invece, l'art. 24 dello statuto societario - allegato all'atto costitutivo rogato in data 2 luglio 2024 - prevede che *"la Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra tre e undici. L'esatto numero dei consiglieri da eleggere è determinato dall'assemblea"*. In sede di costituzione, *"il primo Consiglio di amministrazione è determinato nel numero di tre componenti"* (art. 7 dell'atto costitutivo), nelle persone di tre degli undici soci costituenti.

Da tale confronto discende - in base alla situazione attualmente rappresentata dal *business plan* - una situazione di parità tra il numero di dipendenti di cui si stima necessaria l'assunzione e quello di amministratori della società cui il Comune di Guardamiglio intende aderire, in linea con il parametro di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), TUSP. Spetterà quindi al Comune monitorare il rispetto di tale parametro numerico per tutta la durata del proprio rapporto partecipativo con la società interessata.

Quanto ai costi dell'organo di amministrazione, peraltro, si osserva che all'interno del *business plan* (pag. 7 di entrambe le versioni approvate dal consiglio comunale) si afferma che "non sono previsti gettoni o compensi per il CdA e il Presidente", mentre l'art. 19, comma 1, lett. d) dello statuto societario prevede che l'assemblea ordinaria "determina l'eventuale compenso degli amministratori e del comitato esecutivo".

**C) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.**

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dell'atto deliberativo dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili. L'onere motivazionale in questione appare, nel caso in esame, adeguatamente assolto dalla rappresentazione contenuta nel *business plan*.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Nel caso di specie, il documento denominato "Valutazione e confronto delle possibilità offerte al Comune di Guardamiglio per aderire, promuovere o costituire CER e CACER, convenienze economiche, costi e interesse pubblico", approvato quale allegato alla delibera consiliare del 29 novembre 2024 contiene una valutazione, seppur in astratto, in ordine agli oneri, anche economici, connessi a ipotetiche e alternative soluzioni gestionali (l'associazione, la fondazione di partecipazione, la società consortile).

**Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.**

La relazione allegata alla delibera attesta l'assenza nell'operazione di elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari riconducibili ad aiuti di Stato, affermando che "per integrare tale fattispecie legale occorre che le risorse pubbliche siano almeno in grado di minacciare la concorrenza (cioè di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di

*altre imprese concorrenti), incidendo, almeno potenzialmente sugli scambi tra gli Stati membri; il che non avviene con il versamento del Comune alla Società, stante la sua esiguità e l'assoluta inidoneità della Società a incidere sugli scambi interni all'Unione europea".*

**D) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.**

La delibera consiliare n. 39/2024 contiene in dispositivo la dichiarazione di volontà di procedere alla consultazione pubblica sui propri allegati, ivi compreso l'avviso alla collettività circa l'indizione della consultazione stessa.

In data 3 dicembre 2024, il Comune ha trasmesso alla Sezione gli esiti della consultazione pubblica, recepiti nella delibera consiliare n. 50 del 29 novembre 2024, attestando che il predetto avviso pubblico è rimasto esposto nella *home page* e all'*Albo Pretorio* del sito internet istituzionale comunale per quindici giorni - dal 21.10.2024 al 5.11/2024 - e che non sono pervenute osservazioni. Risulta conseguentemente adempiuto l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2, TUSP, di sottoposizione dello schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, rende parere positivo con osservazioni in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica da parte della deliberazione n. 39 del 10 ottobre 2024 del Comune di Guardamiglio, come integrata dalla successiva deliberazione consiliare n. 50 del 29 novembre 2024.

**DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione via posta elettronica certificata al sindaco del Comune di Guardamiglio, anche in qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'assemblea.

**ORDINA**

al Comune di Guardamiglio di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

L'Estensore  
(Iole Genua)

Il Presidente  
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il 13 dicembre 2024

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)